

***A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI***

Milano, 29 gennaio 2001

Circolare n. 3/2001

**LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2000.**

Premessa

In data 9 novembre 2000 il Parlamento ha approvato definitivamente le misure fiscali collegate alla legge Finanziaria per l'anno 2000¹ con provvedimento legislativo 21 novembre 2000, n. 342.

Di seguito verranno analizzate le principali novità introdotte dal suddetto provvedimento (di seguito, per brevità, "collegato fiscale"), quali quelle in tema di Cfc (*Controlled foreign companies*), rivalutazione dei beni, operazioni di riorganizzazione aziendale, legge Visco ed altre norme in tema di reddito d'impresa. Inoltre, nella parte finale del presente lavoro, si farà cenno alle modifiche apportate all'imposta di successione e donazione.

1. Fiscalità internazionale

1.1. Cfc (Controlled foreign companies)

L'articolo 1 del collegato fiscale introduce nell'ordinamento italiano la normativa sulle cosiddette "società estere controllate", strumento antielusivo adottato su raccomandazione dell'OCSE e già in vigore da tempo in altri Paesi a fiscalità avanzata.

¹) Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1.1.1. Oggetto

L'articolo in esame ha inserito all'interno del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), il nuovo articolo 127-bis, il quale dispone, al comma 1, che: *"Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute"*. È stato previsto inoltre che la disposizione sopra riportata si applichi *"anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati"*.

Ciò vuol dire, dunque, che per effetto della nuova disposizione normativa, in presenza di un soggetto residente in Italia che controlla un soggetto estero localizzato in un paese a regime fiscale privilegiato (paradiso fiscale), i redditi da quest'ultimo prodotti verranno automaticamente imputati al controllante residente, e dunque attratti a tassazione in Italia, già a decorrere dal momento di chiusura degli esercizi nei quali si sono realizzati.

Tali redditi verranno, pertanto, sottoposti a tassazione in Italia, senza attendere più l'effettiva distribuzione di dividendi da parte della controllata estera.

Tuttavia va anticipato che il verificarsi delle condizioni appena elencate non determina sempre l'automatica imputazione dei redditi in capo al soggetto residente, sussistendo delle esimenti all'applicazione della disciplina in commento (illustrate nei successivi paragrafi).

1.1.2. Soggetti destinatari

Come si evince dalla formulazione letterale della norma, due sono le categorie di soggetti interessate: soggetti controllanti/residenti e soggetti controllati/non residenti.

Sulla base di quanto disposto dal secondo comma, art. 1 del collegato fiscale, fanno parte della prima categoria i seguenti soggetti:

1. le persone fisiche residenti in Italia;
2. le società di persone e quelle ad esse assimilate *ex art. 5, TUIR*;
3. le società di capitali, quelle cooperative e quelle di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato *ex art. 87, comma 1, lett. a), TUIR*;
4. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali *ex art. 87, comma 1, lett. b), TUIR*;
5. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali *ex art. 87, comma 1, lett. c), TUIR*².

²⁾ Come precisato dalla circolare ministeriale 16 novembre 2000, n. 207/E, rimangono esclusi dal novero dei soggetti controllanti solo le società e gli enti non residenti.

Per ciò che attiene invece ai soggetti controllati non residenti, il legislatore, utilizzando una formula generica, li ha individuati nelle imprese, società ed altri enti.

1.1.3. Presupposti applicativi

L'applicazione della normativa sulle *Cfc* è subordinata al verificarsi simultaneo di una pluralità di condizioni di seguito elencate:

1. detenzione, diretta o indiretta, anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, di una partecipazione di controllo;
2. soggetto controllante che risulti residente in Italia;
3. soggetto controllato estero, residente o localizzato in un "paradiso fiscale", oppure che abbia una stabile organizzazione in tali luoghi.

Pertanto, anche in assenza di una partecipazione diretta, il regime risulta ugualmente applicabile qualora:

- la partecipazione sia detenuta da residenti italiani in maniera indiretta (è il caso ad esempio di una società residente in Italia che controlla una seconda società residente in Germania che a sua volta detiene una partecipazione di controllo in una terza società localizzata in un paradiso fiscale), oppure
- la partecipazione sia detenuta per il tramite di una società fiduciaria o di una persona interposta³.

Per quanto riguarda il concetto di controllo, il comma 3 dell'articolo 1, dispone che "*ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'art. 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate*".

Pertanto, la condizione del controllo è verificata allorquando il soggetto residente:

1. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo con maggioranza assoluta), o
2. pur non disponendo della maggioranza assoluta, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo con maggioranza relativa), o
3. detiene una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Un decreto del Ministro delle Finanze di prossima emanazione, individuerà, ai fini della norma in commento, i paesi con regime fiscale privilegiato.

A tal fine, saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

1. il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia;
2. l'assenza di un adeguato scambio di informazioni;

³⁾ Il concetto di "persona" va inteso, come afferma la C.M. 207/E, in senso ampio, ricomprendendo le persone fisiche, le società e qualunque altro ente composto di persone. In aggiunta si consideri che, secondo quanto disposto dal Commentario al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, il termine "persona" è usato in senso molto lato e ricomprende ogni ente che, sebbene non sia un insieme di persone, costituisca un corpo sociale ai fini fiscali.

3. altri criteri equivalenti⁴.

1.1.4. Condizioni di esonero dall'applicazione della disciplina della normativa sulle Cfc

Come sopra anticipato, il verificarsi simultaneo dei presupposti applicativi sopra indicati non determina sempre l'automatica applicazione della normativa sulle Cfc. Il comma 5 dell'articolo 1 dispone infatti che *“le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4”*; la legge dispone inoltre che *“per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente”*.

In sostanza, a conferma della *ratio legis* sottostante la normativa sulle Cfc, il legislatore ha inteso colpire solo quei redditi prodotti “apparentemente” fuori dai confini dello Stato italiano, ma in realtà aventi ancora l'effettiva fonte nel territorio dello Stato.

Il reddito che corrisponde ad una effettiva attività industriale o commerciale⁵, svolta nel Paese a fiscalità privilegiata in cui ha sede la società o il soggetto controllato, non verrà pertanto imputato per trasparenza⁶ in capo al soggetto controllante italiano.

Alla stessa conclusione si perverrà qualora il soggetto controllante/residente sia in grado di dimostrare all'Amministrazione finanziaria che dalla detenzione di tali partecipazioni non derivi esclusivamente la localizzazione del reddito in un “paradiso fiscale”. A titolo d'esempio la C.M. 207/E/2000 cita il caso in cui il soggetto estero partecipato riceva utili da una stabile organizzazione o da altro soggetto i cui redditi non sono stati sottoposti ad alcun regime fiscale privilegiato.

⁴) In base alla circolare ministeriale 207/E/2000, ai fini di una corretta individuazione di una “tassazione sensibilmente inferiore”, non si farà riferimento soltanto alle aliquote applicate nel Paese estero ma anche alle modalità di determinazione della base imponibile in esso vigenti, atteso che, pur in presenza di aliquote uguali a quelle vigenti in Italia, una base imponibile molto ristretta porterebbe comunque ad una imposizione complessiva notevolmente inferiore.

⁵) Vedi G. MAISTO, *Disposizioni in materia di imprese estere partecipate (art. 1 del disegno di legge n. 4336 di iniziativa governativa collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000)* in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, n. 2, 37 e segg., secondo cui l'espressione “attività commerciale o industriale” non consente di capire se vi rientrino anche le attività finanziarie o di servizi. L'interpretazione prevalente dell'espressione “attività commerciali” ha sempre fatto riferimento all'art. 51 del TUIR che, a sua volta, richiama le attività di impresa contenute nell'art. 2195 c.c.; tale ultima disposizione include, fra le altre, anche le attività di servizi e le attività bancarie e assicurative. Tuttavia il legislatore del collegato ha specificato che deve trattarsi di attività commerciale o industriale, con ciò rendendo inapplicabile il richiamo all'art. 51 del TUIR. In ogni caso, sembrerebbe più opportuno tenere in considerazione più che l'attività svolta dalla controllata il modo di svolgimento della stessa; in altre parole, ci sarà esonero dalla disciplina del nuovo art. 127-bis del TUIR non in base al tipo di attività svolta dalla controllata ma avendo riguardo alla effettività e quindi alla natura non fittizia di detta attività.

⁶) L'imputazione per trasparenza non è altro che una imputazione del reddito in capo ad un soggetto indipendentemente dalla effettiva percezione di tale reddito.

In ogni caso, al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni esimenti sopra esposte, il contribuente deve interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria, in base alle disposizioni dell'art. 11 dello statuto del contribuente⁷.

1.1.5. Modalità di tassazione del reddito imputato per trasparenza al soggetto controllante

In base al disposto dell'art. 1, comma 6, del collegato fiscale, i redditi della *Cfc* sono determinati "... in base alle disposizioni del titolo 1, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3 ...".

Sostanzialmente quindi, il reddito della *Cfc* dovrà essere determinato sulla base delle regole previste dal TUIR per il reddito d'impresa.

Al momento della tassazione dei redditi della *Cfc* sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero, in via definitiva, dal soggetto controllato, secondo quanto previsto dall'art. 15 del TUIR.

La norma citata dispone inoltre che i redditi in questione "... sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27% ...".

La disposizione in commento nulla dispone in merito alle modalità operative di applicazione del regime di tassazione separata, per le quali occorrerà attendere l'approvazione di un apposito decreto di attuazione⁸.

Come detto, il reddito della *Cfc* è assoggettato a tassazione separata sulla base dell'aliquota media applicata sul reddito del soggetto controllante.

Per la determinazione di tale aliquota media, dovrebbe tenersi conto, vista la lettera della legge che parla di "reddito complessivo del soggetto residente", dell'applicazione della *dual income tax* (di seguito "DIT"), se ne ricorrevano i presupposti, e non invece di eventuali imposte sostitutive pagate, come quelle relative all'effettuazione di operazioni straordinarie o ai redditi diversi di natura finanziaria.

1.1.6. Data di entrata in vigore

L'entrata in vigore della normativa sulle *Cfc* resta sospesa, atteso che l'ultimo comma dell'articolo 1 in esame dispone che la norma si applica "... ai redditi relativi al periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta

⁷⁾ Tale articolo prevede che ciascun contribuente possa inoltrare per iscritto all'Amministrazione finanziaria delle specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La successiva risposta dell'Amministrazione finanziaria, scritta e vincolata, vincolerà il solo richiedente e con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello.

⁸⁾ La norma dispone che tale decreto dovrà essere emanato entro nove mesi dalla data del 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del collegato fiscale).

Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dell'art. 127-bis (che individueranno i Paesi o territori considerati a fiscalità privilegiata) ..."⁹.

La normativa commentata entrerà pertanto in vigore solo nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà approvato il decreto che definirà la lista dei "paradisi fiscali".

1.2. Modifiche all'art. 76 TUIR

L'art. 76 del TUIR, recante norme generali sulle valutazioni, prevede, ai commi 7-bis e 7-ter, una disciplina antielusiva volta a limitare la deducibilità di spese ed altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con società fiscalmente domiciliate in paesi aventi regimi fiscali privilegiati ma non appartenenti all'Unione Europea ("paradisi fiscali extraUE").

1.2.1. Oggetto

La nuova versione del comma 7-bis dell'art. 76 TUIR dispone che: *"non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati"*.

Anche ai fini di questa disciplina, l'individuazione dei "paradisi fiscali extraUE" avverrà con decreto del Ministro delle Finanze che, nell'emanarlo, dovrà attenersi ai medesimi criteri già esposti in tema di *Cfc*.

L'utilizzo della locuzione "spese ed altri componenti negativi" sembrerebbe finalizzato a disconoscere la deducibilità non solo delle spese intese nel senso comune del termine (flussi di ricchezza in uscita dall'impresa), ma anche a ricomprendere quelle diminuzioni di valore del patrimonio aziendale, quali, ad esempio, gli ammortamenti (ad esempio dei cespiti acquistati dalla *Cfc*) e le svalutazioni (ad esempio della valore della partecipazione nella *Cfc*).

Tali spese e componenti negativi devono inoltre essere inerenti ad "operazioni" intercorse tra i soggetti indicati dalla legge, termine quest'ultimo (operazioni) con il quale il legislatore sembrerebbe far riferimento a scambi economici chiaramente descritti, distintamente individuati e finanziariamente definiti.

1.2.2. Soggetti destinatari

La modifica apportata dal collegato fiscale amplia in modo considerevole l'ambito soggettivo di applicazione della norma.

Infatti, la citata disposizione antielusiva si rende ora applicabile, con eccezione delle esimenti di cui si dirà nel seguito, a tutti i rapporti commerciali posti in essere tra una impresa residente in Italia ed una impresa avente domicilio fiscale in un "paradiso fiscale" extra UE.

⁹⁾ Con il decreto in oggetto verranno stabilite anche le modalità e i termini per l'interpello, da parte delle imprese già operanti, alla data di entrata in vigore del collegato, negli Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

Nella sua versione precedente la norma trovava applicazione solo nei confronti delle imprese che avessero anche legami di controllo con le imprese non residenti¹⁰.

Si mette inoltre in rilievo che, a differenza della precedente formulazione normativa che parlava di rapporti tra imprese residenti e società non residenti, l'attuale disposizione parla di "operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate", estendendo l'applicazione anche ai soggetti esteri che non utilizzano la forma societaria per lo svolgimento dell'attività d'impresa¹¹.

1.2.3. Condizioni di esonero

Il novellato comma 7-ter, dell'art. 76 citato, ha disposto che la limitazione di deducibilità non si applichi "quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede".

La circolare ministeriale 207/E si limita a precisare che "... rispetto alla normativa precedente, che riteneva sufficiente, ai fini della disapplicazione, provare l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale o la sussistenza di un interesse economico effettivo, il legislatore ritiene ora possibile disapplicare la norma antielusiva solo nei casi in cui l'impresa estera svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese in cui ha sede ...".

La condizione esimente viene indubbiamente ristretta rispetto alla precedente formulazione, atteso che non sarà più sufficiente provare l'effettiva esistenza ed operatività della società con sede nel "paradiso fiscale".

In base alla nuova normativa, occorrerà innanzitutto definire il Paese in cui l'impresa estera ha la sua sede e poi, in seconda battuta, individuare il mercato di riferimento di detta impresa. Infine, bisognerà verificare che l'attività industriale o commerciale dell'impresa sia effettivamente svolta in detto mercato.

A tutela del contribuente, lo stesso comma 7-ter, prevede inoltre, che "... l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento ...".

Condizione per la deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi alle operazioni di cui sopra, è in ogni caso la loro separata indicazione nella dichiarazione dei redditi del contribuente.

¹⁰) La precedente formulazione normativa disponeva la non deducibilità di spese e altri componenti negativi "derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile".

¹¹) Cfr. C.M. 207/E del 16 novembre 2000.

1.2.4. Entrata in vigore

Anche le norme appena esaminate entreranno in vigore nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà approvato il decreto che definirà la lista dei "paradisi fiscali".

1.3. *Dividendi distribuiti dalla società "madre" alla società "figlia": agevolazioni*

L'art. 96-bis del TUIR prevede, in attuazione delle direttiva n. 90/435/CEE, l'applicazione di un particolare regime di tassazione dei dividendi distribuiti a società residenti da parte di società non residenti ma comunque appartenenti alla UE (così detto regime "madre figlia"). La finalità di tale normativa è quella di evitare la doppia imposizione dei dividendi percepiti dalla società partecipante ("madre"), già assoggettati a tassazione (come reddito d'impresa) in capo alla società partecipata ("figlia").

Il legislatore ha così disposto una esenzione nella misura del 95% dei dividendi distribuiti da tali società estere, a condizione che la società residente detenga in esse una partecipazione diretta in misura non inferiore al 25% e per un periodo ininterrotto di almeno un anno¹².

Ulteriore condizione da rispettare per usufruire della agevolazione in esame è quella in base alla quale la società estera, partecipata nella misura su indicata, sia assoggettata, nello Stato di propria residenza, alle imposte sul reddito in misura ordinaria e che la stessa non goda di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati¹³.

1.3.1. La novità del collegato fiscale

La novità del comma 1, lett. c), dell'art. 1, del collegato fiscale consiste in un ampliamento dell'agevolazione atteso che l'esenzione viene estesa anche alle "... partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ...".

Viene infine aggiunto che "... con i medesimi criteri possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma ...".

¹²) È anche da sottolineare che la norma agevolativa di cui trattasi trova applicazione limitatamente agli utili distribuiti nell'ambito dell'attività d'impresa normalmente svolta, con la conseguenza che l'applicabilità della norma stessa resta preclusa in relazione agli utili erogati dalla società figlia sottoposta alla procedura della liquidazione, alla quale fa esplicito riferimento il comma 1 dell'art. 96-bis in esame.

¹³) Come precisato dalla circolare Assonime 20 aprile 1994, n. 63, per regime opzionale deve intendersi "quel regime che consente l'applicazione di imposte sostitutive"; per regime di esonero deve intendersi "quel regime che produce l'effetto di rendere inapplicabile le imposte estere sul reddito complessivo della società o ente non residente".

Pertanto, il trattamento agevolativo sopra illustrato verrà esteso anche alle partecipazioni in società aventi residenza in Stati extra UE, sempre a condizione che le stesse non siano assoggettate a regimi fiscali privilegiati.

I paesi extra UE cui risulterà applicabile il regime “madre figlia” verranno individuati con apposito decreto del Ministro delle finanze, in considerazione dell’esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni tra i paesi coinvolti.

Anche con riferimento alle partecipazioni in società non appartenenti all’UE, ai fini dell’applicazione del regime in commento, andrà verificata la sussistenza dei requisiti previsti per le partecipazioni detenute in società estere appartenenti all’UE (partecipazione non inferiore al 25% e detenzione per almeno un anno)¹⁴.

1.3.2. Entrata in vigore

Le disposizioni appena illustrate si applicano agli utili percepiti nel periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da ultimo citato.

2. **Fiscalità interna**

2.1. **Estensione dei benefici della legge 13 maggio 1999, n. 133 (legge Visco)**

L’art. 3 del collegato fiscale ha ampliato l’ambito applicativo della c.d. legge Visco.

Prima di procedere all’esame delle novità apportate dal collegato fiscale si ritiene opportuno ricordare, per memoria, che il provvedimento legislativo noto come “legge Visco” è stato introdotto con la finalità di accrescere e rinnovare in qualità l’apparato produttivo aziendale, attraverso nuovi investimenti supportati da nuove dotazioni patrimoniali.

L’agevolazione consiste nell’assoggettare ad un’aliquota IRPEG ridotta al 19%, rispetto alla misura ordinaria del 37%, quella parte di reddito corrispondente al minore tra i due seguenti parametri:

1. l’ammontare degli investimenti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del TUIR, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, considerato per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti;
2. l’ammontare dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva.

La suddetta agevolazione è tra l’altro limitata da un punto di vista temporale atteso che trova applicazione soltanto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge istitutiva della stessa (periodo d’imposta in corso al 18 maggio 1999) e per quello successivo.

¹⁴) Cfr. la citata C.M. 207/E.

Considerato pertanto il regime previgente, di seguito si evidenziano le novità previste dal collegato fiscale.

- a) riporto eccedenze anni precedenti;
- b) novità per la determinazione degli investimenti agevolabili e per il calcolo degli incrementi di patrimonio netto;
- c) ampliamento categorie di immobili agevolate;
- d) normativa antielusiva.

a) riporto eccedenze anni precedenti

L'articolo 3 del collegato fiscale, ad integrazione del comma 8 dell'art. 2 della legge Visco, dispone che “... per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo ...”.

In sostanza, le eventuali eccedenze di investimenti e/o di incremento di patrimonio netto, non utilizzate nel primo periodo d'imposta agevolabile per preminenza di un parametro rispetto all'altro o per incapienza del reddito imponibile, potranno essere utilizzate anche nel secondo periodo di imposta¹⁵.

Di seguito si riporta, a titolo di chiarimento, l'esempio proposto dalla c.m. 207/E/2000 nel quale si ipotizza il caso di una società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con la seguente situazione:

- Investimenti agevolabili netti operati nel 1999 = Lit. 1.000.000
- Incrementi di patrimonio al netto dei decrementi operati nel 1999 = Lit. 900.000
- Importo massimo agevolabile¹⁶ per il 1999 = Lit. 900.000
- Reddito di impresa 1999 = Lit. 700.000
- Importo agevolato (assoggettato ad aliquota IRPEG del 19%) = Lit. 700.000

Come si può notare, sono due le eccedenze che vengono a determinarsi in presenza dei dati sopra riportati: l'una è quella relativa agli incrementi netti di patrimonio rispetto al reddito di impresa, pari a Lit. 200.000, l'altra è invece quella relativa agli investimenti agevolabili netti rispetto all'incremento patrimoniale e al reddito di impresa, pari a Lit. 300.000.

Entrambe le eccedenze, in base alla disposizione in esame del collegato fiscale, saranno riportabili ed utilizzabili nel secondo periodo di imposta.

¹⁵⁾ Il capitolo 7 della C.M. 20 marzo 2000, n.51/E, emanata a commento della legge Visco, aveva già anticipato questa possibilità di riporto delle eccedenze, ora definitivamente confermata dal collegato fiscale approvato.

¹⁶⁾ Si ricorda che esso è pari al minore tra i due parametri di riferimento (investimenti in beni strumentali nuovi al netto dei disinvestimenti e incrementi di patrimonio al netto dei decrementi).

b) novità per la determinazione degli investimenti agevolabili e per il calcolo degli incrementi di patrimonio netto

Il comma 2 dell'art. 3 del collegato fiscale ha ampliato ulteriormente l'agevolazione in esame introducendo novità in tema di determinazione degli investimenti agevolabili e di calcolo degli incrementi di patrimonio netto.

E' stato disposto, infatti, che: "... *gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi di imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti...*".

Pertanto, come tra l'altro precisato dalla C.M. 207/E/2000, assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione anche quegli investimenti che sono cominciati in periodi di imposta precedenti con esclusivo riferimento, ovviamente, alla parte di essi eseguita nei due periodi d'imposta cui si riferisce l'agevolazione.

Sempre il secondo comma dell'art. 3 del collegato qui in esame dispone che, "... *per il secondo dei predetti periodi nonché ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5. del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 ...*".

In sostanza, i conferimenti in denaro per il secondo periodo cui risulta applicabile l'agevolazione, rilevano per il loro intero ammontare prescindendo dalla data di versamento (come accade, invece, nell'ambito della disciplina DIT di cui al d.lgs. 466/1997).

Come chiarito dalla C.M. 207/E citata, le novità introdotte con il secondo comma dell'art. 3 del collegato rilevano anche per la determinazione delle eventuali eccedenze di incremento patrimoniale o di investimenti, non utilizzate nel primo periodo agevolabile e quindi utilizzabili nel periodo successivo.

Anche in questo caso si ritiene utile riportare i chiarimenti proposti dalla C.M. 207/E/2000; a tal fine si consideri il seguente esempio:

Periodo d'imposta 1999 (primo periodo agevolabile con il previgente regime)

- Incrementi patrimoniali (al netto dei decrementi) operati al 2/10/99 = Lit. 1.200.000
- Investimenti agevolabili operati nel 1999 = Lit. 1.000.000
- Reddito d'impresa del 1999 = Lit. 1.000.000
- Importo agevolato per il 1999 = Lit. 300.000

In questo caso, l'incremento netto patrimoniale, essendo stato effettuato nel mese di ottobre, rileva pro quota (dal 2 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999).

Pertanto il contribuente nel periodo d'imposta 1999, avrà assoggettato la quota di reddito pari a lire 700.000 all'aliquota IRPEG ordinaria (37%), mentre l'importo agevolato pari a lire 300.000 all'aliquota ridotta (19%).

Periodo d'imposta 2000 (secondo periodo d'imposta agevolabile secondo le nuove regole)

- Incrementi patrimoniali (al netto dei decrementi) al 30/6/2000 = Lit.
1.000.000
- Eccedenza di incremento patrimoniale non utilizzata nel 1999 = Lit.
900.000
- Totale incrementi patrimoniali validi per il 2000 = Lit.
1.900.000

- Investimenti agevolabili netti operati nel 2000 = Lit.
1.000.000
- Eccedenza di investimenti agevolabili non utilizzata nel 1999 = Lit.
700.000
- Totale investimenti agevolabili validi per il 2000 = Lit.
1.700.000

- Reddito d'impresa 2000 = Lit. 2.000.000
- Importo massimo agevolabile per il 2000 = Lit. 1.700.000

In questo caso:

1. L'incremento patrimoniale del 2000 rileva per l'intero ammontare prescindendo dalla data di versamento;
2. L'eccedenza riportata dal 1999 rileva anch'essa per l'intero importo del versamento effettuato lo scorso periodo d'imposta (non più pro quota);

c) ampliamento categorie di immobili agevolate

Ulteriore novità è costituita dall'ampliamento delle categorie di immobili che possono essere oggetto di agevolazione. In particolare, il legislatore ha disposto che sono da comprendersi tra gli investimenti in beni strumentali nuovi, da computare ai fini dell'individuazione della parte di reddito agevolabile, anche gli immobili iscritti nelle categorie catastali D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema, sale per concerti, etc.), D/8 (immobili strumentali utilizzati specificamente per il commercio) oltre alla già prevista categoria D/1.

d) normativa antielusiva

La lett. *d*), comma 1, dell'art. 3, del collegato fiscale ha aggiunto all'art. 2 della legge n. 133/1999 il comma 11-*bis*, con cui il legislatore ha voluto introdurre una disposizione di carattere antielusivo mirata a contrastare l'eventuale utilizzo dell'agevolazione Visco attraverso un rafforzamento patrimoniale ed un incremento degli investimenti fittizi o comunque temporanei. Il testo legislativo dispone, infatti, che il reddito assoggettato ad aliquota ridotta sarà rideterminato (secondo una specifica procedura prevista dalla norma in commento) qualora "... *i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8*

sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti ...".

Pertanto, il legislatore ha disposto che possono fruire dell'agevolazione solo gli investimenti che hanno carattere di stabilità, ossia soltanto quei beni nuovi oggetto di investimento che figurano nel patrimonio dell'impresa almeno per i due periodi d'imposta successivi a quello in cui l'investimento stesso è stato effettuato.

Qualsiasi "diminuzione" del patrimonio aziendale che avvenga in uno dei due periodi d'imposta successivi all'effettuazione dell'investimento o del conferimento, sia che essa si verifichi attraverso una estromissione dall'impresa dei beni strumentali nuovi secondo le esemplificazioni riportate dal legislatore (cessione a terzi, consumo personale o familiare dell'imprenditore, etc.) sia che essa si realizzi con l'attribuzione del patrimonio netto ai soci o agli altri soggetti indicati dalla legge, comporta il disconoscimento del beneficio fiscale concesso.

In tali ipotesi pertanto il contribuente sarà tenuto alla rideterminazione del reddito agevolato, secondo le modalità previste dallo stesso comma 11-*bis* introdotto con il collegato e alla conseguente liquidazione e versamento della maggiore imposta dovuta.

2.2. Ristrutturazioni aziendali

L'art. 6 del collegato fiscale apporta alcune modifiche al d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, recante misure in tema di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, nonché al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, recante misure in tema di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito d'imposta sugli utili societari.

Innanzitutto, per effetto delle modifiche apportate dal comma 1, lett. *a)* e *c)*, del citato art. 6, ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del d.lgs. 358 del 1997, viene ridotta dal 27% al 19% l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile a:

1. plusvalenze realizzate mediante conferimento d'aziende; rilevano i conferimenti avvenuti tra società di capitali (o enti commerciali) residenti in Italia ed aventi ad oggetto aziende possedute da almeno tre anni solari¹⁷⁾, in base a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 358 del 1997,
2. plusvalenze derivanti da cessione di aziende; rilevano, a tal fine, le cessioni di aziende possedute dal cedente per un periodo pari ad almeno tre anni solari¹⁸⁾.
3. plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni di controllo o collegamento *ex art.* 2359 del codice civile, a condizione che le stesse siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci degli ultimi tre esercizi; occorre

¹⁷⁾ Qualora l'azienda sia stata oggetto di un precedente conferimento, al fine del computo dei tre anni, si tiene conto anche del periodo di possesso da parte dell'originaria società conferente. Cfr. in tal senso l'art. 6, comma 4 del collegato fiscale.

¹⁸⁾ Cfr. nota precedente.

sottolineare che, per effetto del comma 1, lett. b) dell'art. 6 in esame, si estende l'applicazione del regime di tassazione sostitutiva anche alle operazioni di cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuate mediante sollecitazioni all'investimento¹⁹.

4. plusvalenze derivanti da scambio, a titolo di conferimento, di partecipazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 del codice civile;
5. maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi di annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di società.

L'imposizione sostitutiva in esame è un'opzione di cui dispone il contribuente e rappresenta una alternativa al regime ordinario di tassazione delle suddette plusvalenze.

Essa può riguardare anche soltanto alcune delle plusvalenze realizzate, mantenendo, per le rimanenti, l'utilizzo dell'ordinario sistema di imposizione di cui all'art. 54 del TUIR. Tale opzione andrà esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di realizzo di detti plusvalori. Così come evidenziato nella relazione ministeriale di accompagnamento al provvedimento, il prelievo passa dal 27 al 19%, nell'intento di realizzare un sistema di tassazione delle imprese più omogeneo, caratterizzato in linea di massima da due sole aliquote: una ordinaria del 37% e l'altra del 19% (DIT e agevolazione Visco).

2.2.1. Nuove modalità di versamento dell'imposta sostitutiva

Il comma 1 del citato art. 6, alla lett. d), prevede il versamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi "... entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione ..."20.

2.2.2. Decorrenza delle disposizioni

Il comma 3 dell'art. 6 del collegato prevede che le nuove disposizioni si applicheranno alle "... cessioni, alle permuta ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ...".

Pertanto, con riferimento alle operazioni citate, nel caso di esercizio sociale coincidente con l'anno solare, le disposizioni sopra riportate possono già applicarsi alle operazioni realizzate nel corso del 2000.

Per ciò che attiene invece le operazioni di fusione e scissione, in base a quanto disposto dalla norma citata, il nuovo regime si applica già a partire da quelle perfezionate nel corso del periodo d'imposta in corso alla data del 10 dicembre 2000.

¹⁹) Secondo il Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998) costituisce sollecitazione ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari.

²⁰) Con il previgente regime l'imposta sostitutiva era rateizzata in cinque quote annuali senza alcun interesse.

In tal senso si evidenzia come, la fusione si considera perfezionata quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. (iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, considerando che il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione); la scissione si considera perfezionata a partire dalla data in cui è eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

2.3. Rivalutazione dei beni delle imprese

Secondo quanto disposto dall'art. 10 del collegato fiscale, *“i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte su redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1999”*.

In base alla disposizione citata sarà dunque possibile rivalutare i beni materiali ed immateriali posseduti dall'impresa in modo da allineare i valori contabili a quelli di mercato, in deroga alle disposizioni del codice civile.

L'art. 2426 del codice civile reca i principi generali di valutazione delle poste patrimoniali, criteri cui il redattore del bilancio deve strettamente attenersi al fine di non incorrere in una possibile rappresentazione infedele dei fatti aziendali.

Ai sensi della norma civilistica da ultimo richiamata, soltanto in casi eccezionali, come quello in cui un'apposita legge speciale lo preveda, si può infatti procedere ad una rivalutazione dei beni aziendali.

In particolare, con il collegato fiscale il legislatore ha perseguito l'obiettivo di consentire l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni in prossimità della definitiva attuazione del sistema della moneta unica (EURO)²¹.

2.3.1. Soggetti destinatari

L'ambito soggettivo della rivalutazione in esame è desumibile dal combinato disposto dell'articolo 10 e dell'articolo 15 del collegato fiscale.

In base a tali norme, possono effettuare la rivalutazione esclusivamente i soggetti titolari di reddito d'impresa, nonché coloro che operano nel settore agricolo, sia che siano in contabilità ordinaria (obbligati alla redazione del bilancio) sia che si avvalgano di

²¹⁾ Cfr. in tal senso la relazione governativa di accompagnamento al collegato fiscale.

regimi contabili semplificati²². In particolare, vi rientrano, distinguendo tra soggetti residenti e soggetti non residenti:

Soggetti residenti

1. le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e quelle di mutua assicurazione residenti;
2. gli enti pubblici e privati residenti ed aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
3. gli enti pubblici e privati residenti che non esercitano in via esclusiva o principale attività commerciali, limitatamente ai beni relativi all'attività commerciale esercitata²³;
4. gli imprenditori individuali residenti;
5. le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate *ex art. 5 del TUIR*, residenti nel territorio dello Stato;

Soggetti non residenti

1. società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, esercenti attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
2. persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2.3.2. Beni rivalutabili

Secondo quanto disposto dall'articolo 10, i beni che possono formare oggetto di rivalutazione sono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

1. immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno, quali, ad esempio, gli immobili, i terreni, le attrezzature industriali e commerciali;
2. immobilizzazioni immateriali, quali, ad esempio, i diritti di brevetto industriale, i diritti di concessione, licenze, marchi, il *know how* ed altri diritti simili. Come chiarito dal Ministero delle Finanze nella circolare citata, possono essere oggetto di rivalutazione non solo quei diritti iscritti nell'attivo del bilancio, ma anche quelli che, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
3. le partecipazioni in società controllate o collegate *ex art. 2359 del codice civile*, purché le stesse costituiscano immobilizzazioni finanziarie.

Rimangono invece esclusi dall'ambito oggettivo:

²²) Come precisato dalla C.M. 207/E/2000, "...*stante l'espresso riferimento ai soggetti in contabilità semplificata, deve ritenersi che sono esclusi dalla rivalutazione quei soggetti che determinano forfettariamente il reddito...*".

²³) Non possono essere rivalutati, quindi, i beni relativi all'attività istituzionale e quelli ad uso promiscuo.

1. i beni materiali o immateriali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa (c.d. beni merce);
2. l'avviamento, i costi pluriennali ed i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni comprese quelle convertibili, ecc.);
3. le partecipazioni non di controllo o di collegamento *ex art. 2359 c.c.*;
4. le partecipazioni di controllo o di collegamento *ex art. 2359 c.c.*, non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Affinché si possa attuare la rivalutazione è tuttavia necessario che ricorra una ulteriore condizione; infatti, per i soggetti in contabilità ordinaria, la rivalutabilità è condizionata alla circostanza che i beni siano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Per quelli che operano in contabilità semplificata deve invece trattarsi di beni acquisiti entro il 31 dicembre 1999 e che risultino dal registro dei beni ammortizzabili (ove istituito) e dal registro degli acquisti IVA (Cfr. in tal senso la citata circolare del Ministero delle finanze).

Come chiarito nella circolare ministeriale citata, con riferimento alle partecipazioni di controllo è tra l'altro necessario che il rapporto di controllo o di collegamento sussista almeno dalla fine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 e che continui a sussistere fino alla data di chiusura dell'esercizio nel cui bilancio o rendiconto la rivalutazione viene effettuata.

L'eventuale cessazione del legame di controllo o di collegamento nell'esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione, non pregiudica altresì la possibilità di eseguire l'operazione in esame.

2.3.3. Modalità di effettuazione della rivalutazione

Il collegato fiscale ha disciplinato in maniera abbastanza dettagliata le modalità operative di effettuazione della rivalutazione; in base all'art. 11 "... *la rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ...*".

Come chiarito dalla circolare ministeriale citata, rileva a tal fine la data di effettiva approvazione del bilancio annuale.

Conseguentemente, possiamo ipotizzare i seguenti casi:

- per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare la rivalutazione sarà effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000, atteso che la data dell'approvazione di detto bilancio è sicuramente posteriore alla entrata in vigore del collegato fiscale (10 dicembre 2000);
- per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, la rivalutazione sarà effettuata nel bilancio approvato successivamente alla data del 10 dicembre 2000.

La rivalutazione "... *deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa ...*".

Pertanto, la rivalutazione, deve essere attuata nel rispetto di determinati vincoli; uno di questi è costituito dall'obbligo di rivalutare i beni per categorie omogenee e non singolarmente. Quindi il contribuente non avrà la libertà di scegliere i beni da rivalutare, ma dovrà operare la rivalutazione per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Al fine di definire il concetto di "categorie omogenee di beni" è intervenuto il Ministero delle finanze con la citata circolare, richiamando precedenti chiarimenti relativi ad altri provvedimenti di rivalutazione.

In tal senso, ad esempio:

- i beni materiali ammortizzabili dovranno essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente d'ammortamento;
- le azioni dovranno essere raggruppate per categorie omogenee per natura e per valore in conformità ai criteri di cui all'articolo 61 del TUIR, pertanto si distingueranno, come categorie diverse, le azioni ordinarie da quelle privilegiate e da quelle di risparmio;
- le quote di partecipazione dovranno essere rivalutate distintamente in relazione a ciascuna società controllata o collegata;
- i beni immateriali potranno, altresì, essere rivalutati distintamente l'uno dall'altro, non essendo suscettibili di raggruppamento in categorie omogenee.
- gli immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri fanno parte di due categorie distinte.

Proseguendo nell'esame dell'art. 11, il legislatore fiscale ha disposto che i valori iscritti in bilancio e in inventario dopo la rivalutazione, non potranno in ogni caso eccedere il valore ad essi effettivamente attribuibile in base alla loro:

1. consistenza;
2. capacità produttiva;
3. effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa;
4. nonché in base al loro valore corrente e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Come si può notare, due sono i criteri che si possono prendere a riferimento per effettuare la rivalutazione: un criterio di tipo economico (precedenti punti 1, 2 e 3) ed un altro invece di mercato (punto 4).

Evidentemente i criteri di tipo economico si adatteranno meglio ai beni ammortizzabili, mentre invece un criterio di valutazione in base al mercato sarà applicabile con risultati migliori ai beni non ammortizzabili, incluse le partecipazioni.

In questo processo gli amministratori e il collegio sindacale avranno il compito di indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri che sono stati seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni, nonché attestare che la rivalutazione non eccede i limiti sopra indicati.

Tali criteri dovranno inoltre essere illustrati anche nell'inventario e nella nota integrativa.

Va poi segnalato che, in base all'interpretazione della citata C.M. 207/E/2000, due sono le strade possibili per effettuare la rivalutazione.

- La prima soluzione è quella di rivalutare unicamente il bene, lasciando invariato il relativo fondo d'ammortamento. Conseguenza di tale scelta è un allungamento della durata del periodo d'ammortamento, da annotare in nota integrativa. Tale soluzione appare particolarmente adeguata qualora il bene che si vuole rivalutare abbia effettivamente una vita utile maggiore di quella prevista.
- La seconda opzione a disposizione del contribuente è quella di rivalutare, contestualmente al bene, il fondo di ammortamento, lasciando inalterata la durata del periodo di ammortamento del bene. Questo secondo tipo di soluzione presuppone che la rivalutazione del bene non derivi da una sua maggiore capacità residua di utilizzazione, bensì da una esigenza di riallineamento del valore a quello di presumibile realizzo sul mercato.

2.3.4. Aspetti contabili della rivalutazione

Il saldo attivo che scaturisce dall'operazione di rivalutazione dovrà essere imputato, alternativamente, al capitale sociale oppure ad una riserva appositamente costituita. Non sarà possibile utilizzare in maniera diversa detto saldo attivo.

Nell'eventualità in cui si proceda alla costituzione della riserva, essa potrà essere ridotta soltanto secondo le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2445 del codice civile, recante disposizioni in materia di riduzione del capitale esuberante.

Diversamente, nell'eventualità in cui la riserva sia utilizzata per coprire delle perdite, occorrerà, per poter procedere ad una successiva distribuzione di utili, ricostituire detta riserva oppure, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, ridurla in misura corrispondente all'importo utilizzato, senza l'applicazione delle formalità di cui ai commi 2 e 3 del già citato articolo 2445.

Se il saldo attivo viene distribuito ai soci o partecipanti, sia tramite una riduzione del capitale sociale sia tramite una riduzione della riserva appositamente costituita, le somme attribuite ai predetti soggetti, aumentate dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, concorreranno a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci.

A tale scopo il legislatore attribuisce un credito d'imposta (ai fini dell'IRPEG o dell'IRPEF) al soggetto che ha effettuato la rivalutazione, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata precedentemente.

È importante ricordare che il saldo attivo generato dalla rivalutazione assume rilevanza ai fini DIT, a partire dall'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

2.3.5. Effetti fiscali della rivalutazione

In base a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12, *“il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi*

e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita".

Questo comporta che, in gran parte dei casi, la rivalutazione ed i suoi effetti saranno già presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000, con conseguente possibilità di effettuare gli ammortamenti, sia civilistici che fiscali, sul valore rivalutato dei beni.

Ulteriore conseguenza sarà quella che si può verificare in sede di alienazione di tali beni, atteso che la rivalutazione consentirà di diminuire l'eventuale plusvalenza che potrebbe scaturire dalla vendita.

2.3.6. Imposta sostitutiva e sue modalità di versamento

In base a quanto disposto dall'art. 12, il maggior valore dei beni che scaturisce dalla rivalutazione sarà assoggettato ad una imposizione sostitutiva dell'IRPEF, IRPEG ed IRAP. Le aliquote applicabili sono le seguenti:

- 19% relativamente ai beni ammortizzabili;
- 15% relativamente ai beni non ammortizzabili.

Il versamento di detta imposta andrà effettuato in un massimo di tre rate annuali di pari importo (quindi il contribuente potrà adempiere al pagamento dell'imposta sostitutiva anche in un'unica soluzione), la prima delle quali avrà scadenza coincidente con il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita²⁴.

Si ricorda che l'eventuale scelta di dilazionare il pagamento dell'imposta sostitutiva comporterà l'applicazione di interessi nella misura del 6% annuo; detto tasso andrà applicato sull'importo delle rate successive alla prima e andrà versato contestualmente al pagamento di tali rate.

2.3.7. Decreto recante le disposizioni attuative

Va comunque detto che le modalità di attuazione della rivalutazione, e quindi ulteriori e più precise indicazioni, sono state rimesse all'emanazione di un decreto del Ministro delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data del 10 dicembre 2000.

E' presumibile che tale decreto venga approvato in prossimità della data di approvazione del bilancio in cui è stata effettuata la rivalutazione.

Pertanto la rivalutazione, nella maggior parte dei casi, dovrà essere effettuata sulla base dei principi contenuti nel collegato fiscale (in mancanza del decreto attuativo), salvo eventuali successivi adeguamenti da apportare in prossimità della data in cui il consiglio di amministrazione approverà il progetto di bilancio, sulla base dei chiarimenti forniti dal citato decreto attuativo.

²⁴) La scadenza delle due rate successive, qualora il contribuente abbia optato per la massima dilazione possibile concessa dal legislatore del collegato fiscale, coinciderà con il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi di imposta successivi a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata.

2.4. Collaborazioni coordinate e continuative

L'art. 34 del collegato fiscale introduce delle significative modifiche alla disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per una più puntuale disamina delle novità introdotte si rimanda alla nostra precedente circolare.

2.5. Successioni e donazioni

L'art. 69 del collegato fiscale contiene le nuove norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Le novità contenute in tale provvedimento legislativo modificano in maniera sostanziale la disciplina vigente, con la finalità di alleggerire il prelievo fiscale, nonché di incentivare la pianificazione del patrimonio personale, quando il soggetto titolare dei beni e diritti è ancora in vita.

Le disposizioni di coordinamento tra le nuove previsioni e la restante normativa saranno contenute in decreti legislativi, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del collegato.

2.5.1. Imposta sulle successioni

Le principali novità in tema di imposta sulle successioni sono:

1. abolizione della tassazione della massa ereditaria globale, con esclusiva imposizione delle singole masse attribuite agli eredi;
2. riduzione delle aliquote;
3. aumento della franchigia;
4. esclusione dalla tassazione del c.d. avviamento aziendale;
5. anticipazione dell'imposta.

Si analizzano di seguito nel dettaglio le singole novità.

2.5.2. Principi fondamentali del nuovo sistema di tassazione

Prima importante novità introdotta dal collegato consiste nell'abolizione della c.d. "tassa sul morto", infatti il nuovo testo legislativo (art. 7, comma 1 e 2, Testo Unico sulle successioni e donazioni) dispone che l'imposta di successione non si determina più applicando le aliquote all'intero asse ereditario, ma soltanto sulle singole quote ereditarie o di legato.

Nel previgente regime, la base imponibile dell'imposta era costituita dall'intero asse ereditario netto (il patrimonio del defunto, inteso in senso civilistico come differenza tra le attività ed i debiti riferita alla data di apertura della successione).

L'imposta veniva quindi calcolata applicando, al detto asse ereditario netto, due serie di aliquote progressive (con una progressività per scaglioni paragonabile a quella dell'IRPEF):

- la prima serie colpiva l'intero asse ereditario netto;

- la seconda esclusivamente le quote di tale asse, attribuite agli eredi diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta.

Con il nuovo regime la base imponibile non è più costituita dall'intero asse ereditario netto, bensì esclusivamente dalle singole quote ereditarie.

Esse sono assoggettate ad autonoma tassazione con l'applicazione di aliquote proporzionali, distinte in relazione al legame di parentela che contraddistingue il singolo erede.

2.5.3. Aliquote

Il collegato fiscale ha modificato il sistema di determinazione dell'imposta di successione, infatti quest'ultima non è più commisurata per scaglioni di valore imponibile con aliquote crescenti, ma è determinata in modo proporzionale mediante l'applicazione di tre aliquote fisse, differenziate a seconda del grado di parentela:

- 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
- 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% nei confronti degli altri soggetti.

2.5.4. Franchigia

L'imposta sulle successioni è dovuta esclusivamente sulla parte di valore della quota ereditaria eccedente l'importo di lire 350 milioni (franchigia).

In precedenza la franchigia era fissata nell'importo di lire 250 milioni.

Ulteriore novità è costituita dal fatto che detta franchigia non opera più sull'intero asse ereditario bensì sulle singole quote ereditarie; pertanto, ciascun beneficiario dell'eredità potrà usufruire, per la quota a lui spettante, di un importo esente pari a Lit. 350.000.000.

Infine si è disposto che, nel caso in cui il beneficiario sia un discendente in linea retta minore d'età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, la franchigia, come sopra definita, sia pari all'importo di lire 1 miliardo.

E' previsto, inoltre, un sistema di adeguamento dell'importo della franchigia, la quale viene aggiornata ogni quattro anni sulla base dell'indice del costo della vita.

2.5.5. Avviamento aziendale

Con riferimento all'articolo 15 del Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), il collegato fiscale ha disposto l'esclusione del valore d'avviamento delle aziende comprese nell'attivo ereditario, dalla base imponibile dell'imposta di successione.

Pertanto, il valore delle aziende cadute in successione sarà determinato come differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti che le compongono, senza tenere conto

dell'eventuale avviamento, e le passività indicate negli articoli che vanno dal 21 al 23 del Testo unico sopra citato.

In particolare il valore delle imprese commerciali sarà dato dalla differenza tra le attività e le passività risultanti dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, ai sensi dell'art. 2217 del codice civile.

E' stata inoltre modificata la norma che definisce le modalità di determinazione del valore da assumere quale base imponibile, con riferimento alle azioni ed ai titoli o alle quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa ne negoziati al mercato ristretto, nonché alle quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto.

Infatti anche in tale ipotesi per determinare il valore della società o dell'ente si terrà conto del valore contabile del patrimonio netto, quale risultante dall'ultimo bilancio pubblicato precedentemente all'apertura della successione, senza tenere conto dell'eventuale avviamento.

2.5.6. Anticipo dell'imposta

Il collegato fiscale aggiunge all'art. 12 del Testo unico di cui sopra, la seguente disposizione: *"... non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 7 ..."*.

Con l'intento, pertanto, di favorire la sistemazione del patrimonio personale quando il titolare dei beni e diritti è ancora in vita, il legislatore ha previsto la possibilità di pagare le imposte, gravanti sul patrimonio ove si aprisse la successione in via anticipata, scontando un'aliquota più bassa (3% per coniuge e parenti in linea retta, 5% per altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, 7% per gli altri soggetti²⁵).

Come ovvia conseguenza, i beni e/o i diritti oggetto di tassazione anticipata non concorreranno a formare l'attivo ereditario in sede di apertura della successione.

Inoltre, il pagamento anticipato dell'imposta viene computato ai fini di una eventuale successiva donazione.

Infatti, qualora i beni ed i diritti per i quali si è anticipata l'imposta di successione, siano oggetto di una donazione (effettuata prima dell'apertura della successione), essi concorrono a formare il valore globale della donazione stessa, ma dall'imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante.

2.5.7. Imposta sulle donazioni

In materia di imposta sulle donazioni il legislatore con l'art. 69, comma 1, lett. o), del collegato fiscale, ha disposto che *"... l'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della*

²⁵) Come sarà successivamente chiarito, queste aliquote sono le medesime previste per l'imposta di donazione.

donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1 (T.U. imposte sulle successioni e donazioni), se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi ...”.

Pertanto, anche in materia di imposta sulle donazioni, il legislatore ha disposto il passaggio da una tassazione del valore globale netto di tutti i beni ed i diritti donati, ad una tassazione delle singole quote spettanti a ciascun donatario.

2.5.8. Aliquote

Le aliquote sono pari al:

- 3% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
- 5% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 7% nei confronti degli altri soggetti.

2.5.9. Franchigia

Analogamente a quanto previsto in tema di imposta sulle successioni, anche per la donazione è prevista una franchigia pari a Lit. 350 milioni, applicabile sul valore della quota spettante a ciascun beneficiario²⁶.

Come precisato dalla C.M. 207/E, detta franchigia dovrà essere riferita all'ammontare complessivo delle donazioni poste in essere da un donante a favore dello stesso donatario. Pertanto, le donazioni successive alla prima, poste in essere nei confronti di uno stesso donatario, usufruiranno della franchigia solo limitatamente a quanto non utilizzato per la prima donazione.

2.5.10. Liberalità indirette

Per liberalità indirette si intendono quegli atti che, pur costituendo dei negozi con causa giuridica autonoma e di natura differente dalla donazione tipica, perseguono il medesimo scopo della donazione diretta²⁷.

Il collegato fiscale dispone alcune norme a disciplina di detti atti che, solitamente, non presentano una formalizzazione per atto pubblico (come previsto invece per le donazioni tipiche).

²⁶⁾ Per la donazione in favore di un beneficiario discendente in linea retta minore d'età, anche chiamato per rappresentazione, o persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, si può fruire della maggiore franchigia di Lit. 1 miliardo.

²⁷⁾ Come chiarito nella sentenza della Corte di Cassazione del 7 dicembre 1989, n. 5410, la donazione indiretta “... *consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità ...”.*

L'assoggettamento di tali atti all'imposta sulle donazioni dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di seguito illustrate:

1. Gli atti di liberalità indiretta potranno essere volontariamente registrati (ai sensi dell'art. 8, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131); in tal caso l'imposta verrà applicata secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente con la precisazione che per gli atti registrati entro il 31 dicembre 2001, l'aliquota applicabile sarà, in ogni caso, pari al 3% (prescindendo dal grado di parentela);
2. Qualora non sia effettuata la registrazione volontaria dell'atto di liberalità indiretta, l'accertamento dell'imposta dovuta da parte dell'ufficio finanziario, potrà avvenire solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
 - quando l'esistenza degli atti di liberalità indiretta risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
 - quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di lire 350 milioni.

Verificate tali condizioni l'ufficio finanziario, potrà provvedere all'accertamento dell'imposta dovuta dal contribuente, calcolata, indipendentemente dal grado di parentela, sulla parte eccedente la franchigia di Lit. 350.000.000, con l'aliquota del 7%.

3. Qualora la liberalità indiretta sia collegata ad un atto soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale o ad IVA, concernente il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, l'imposta sulle donazione non risulterà applicabile²⁸.

2.5.11. Decorrenza delle nuove disposizioni

Secondo quanto disposto dal comma 15 dell'art. 69 in esame, "*le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001*".

Pertanto, per quanto riguarda le successioni, considerando che l'art. 31 del Testo unico prevede che la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, se ne deduce che le nuove disposizioni introdotte con il collegato fiscale saranno applicabili a tutte le successioni aperte dall'1 luglio 2000.

Le nuove disposizioni in materia di imposta sulle donazioni saranno altresì applicate a tutti gli atti stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2001.

²⁸⁾ E' il caso ad esempio del figlio che acquistando un immobile dichiara che il denaro necessario per il pagamento del prezzo gli è stato donato dal genitore.